

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2020, n. 3-1210

Legge Regionale 10/02/2009, n. 4 - Regolamento n. 8/R del 20.09.2011 (modificato con i Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015) – D.G.R. n. 27-3480 del 13/06/2016 - Piano Forestale Aziendale delle proprietà forestali dei soci del Consorzio Forestale Monte Armetta per il periodo 2020-2035. Approvazione.

A relazione del Vicepresidente Carosso

Premesso che:

1) il D.Lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 (Testo unico in materie di foreste e filiere forestali) all'art. 6, comma 6 indica che le Regioni, in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali;

2) la L.R. 10 febbraio 2009, n. 4:

a - all'art. 3 fornisce la definizione di superficie boscata o forestale e, al comma 3, precisa che non sono considerati bosco, tra gli altri, i castagneti da frutto in attualità di coltura;

b - all'art. 11, al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio, prevede la programmazione e la gestione degli interventi selvicolturali attraverso lo strumento del Piano Forestale Aziendale da approvarsi da parte della Giunta Regionale;

c - all'art. 20, comma 1, lettera a) vieta la conversione a ceduo dei boschi governati a fustaia, dei boschi a governo misto, dei boschi cedui avviati a fustaia e di quelli con età superiore ai quarant'anni. Il comma 2, lettera a) dello stesso articolo prevede che la Giunta regionale possa autorizzare interventi in deroga a tale divieto all'atto dell'approvazione dei piani forestali aziendali se giustificati da speciali e comprovate situazioni stazionali;

3) il Regolamento n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. indica:

a - al Titolo II, capo I le procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali;

b - al Titolo II, capo II le procedure e le competenze per l'approvazione dei PFA;

c - al Titolo III le norme per la gestione dei boschi piemontesi, comprese le epoche di intervento;

4) la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 approva le indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei Piani Forestali Aziendali in attuazione dell'articolo 11 comma 2 della L.r. 4/2009 e presentati per la loro approvazione dalla data del 01/09/2016;

5) la D.G.R. n. 8-4583 del 23 gennaio 2017 approva il Piano Forestale Regionale 2017-2027 ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 4/2009;

6) il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" all'art. 6, comma 4, lett. c-bis) esclude dal campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica "i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle Regioni".

Tenuto conto che:

1) la l.r. n. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità":

a - istituisce la rete ecologica regionale in conformità alla direttiva 147/2009/CE del Consiglio, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale rete è composta, tra le altre aree, dal sistema delle aree protette del Piemonte e dai Siti facenti parte della rete Natura 2000;

b - prevede che la Giunta regionale disponga, con propria deliberazione, le misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei Siti facenti parte della rete Natura 2000;

c - dispone che gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 vengano sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997;

2) le "Misure di Conservazione per la tutela della rete Natura 2000 del Piemonte" sono state approvate da ultimo con D.G.R. n. 24-2976 del 29/02/2016;

Preso atto che:

1) il Consorzio Forestale Monte Armetta ha trasmesso con nota prot. ricevimento n. 56133 del 03/12/2018 la proposta di Piano Forestale Aziendale delle superfici forestali dei soci site nel Comune di Ormea per la sua approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi del Regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.. La proposta, come da documentazione agli atti del Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, risulta composta da:

- relazione di piano,
- carta forestale in scala 1:10.000,
- carta dei tipi strutturali in scala 1:10.000,
- carta delle compartimentazioni in scala 1:10.000,
- carta degli interventi, priorità e della viabilità in scala 1:10.000,
- carta sinottica catastale in scala 1:10.000,
- descrizione particellare,
- descrizione delle aree di monitoraggio permanente,
- registro degli eventi e degli interventi,
- schede di descrizione e valutazione del ruolo protettivo dei popolamenti;

2) il Settore Foreste ha richiesto alcune modifiche e integrazioni agli elaborati presentati con propria nota prot. n. 27408 del 14/06/2019, formulate sulla base delle osservazioni contenute nella scheda di valutazione tecnica di IPLA S.p.A., inviata ai competenti uffici il 21/12/2018 prot. ric n. 60281 e delle valutazioni formulate dal Settore Tecnico regionale di Cuneo con nota prot. ric. n. 4567 del 30/01/2019;

3) il Consorzio Forestale Monte Armetta con nota prot. ric. n. 42360 del 24/09/2019 ha trasmesso i nuovi elaborati revisionati;

Dato atto che, come da istruttoria effettuata dal Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio:

1) il Piano Forestale Aziendale delle proprietà forestali dei soci del Consorzio Forestale Monte Armetta riguarda una superficie complessiva pianificata di circa 1164 ettari, di cui circa 986 boscati e per 538 a gestione forestale attiva nel periodo di validità del Piano. Tali superfici boscate sono per 940 ettari di proprietà del Comune di Ormea e per 45 ettari di proprietà di privati;

2) le superfici interessate dal Piano Forestale Aziendale:

a) ricadono per 12 ettari nella ZPS – IT1160061 Alto Caprauna. Il Settore Biodiversità e Aree naturali della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, con propria nota prot. ric. n. 1525 del 11/01/2019, comunica non essere necessario attivare la procedura di Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e dell'art. 43 della l.r. 19/2009 in quanto per tali superfici e per la maggior parte di quelle limitrofe al Sito non è prevista gestione attiva per il periodo di validità del Piano;

b) non comprendono boschi da seme individuati ai sensi della normativa vigente;

c) comprendono boschi a protezione diretta e la descrizione della relativa destinazione contiene i riferimenti alle Schede di valutazione della stabilità dei popolamenti del manuale "Selvicoltura nelle foreste di protezione diretta" della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 27-3480 del 13/06/2016 di approvazione delle nuove indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA;

d) non ricadono nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. a), c) e d) del D.Lgs. 42/2004;

e) per 8,67 ha vengono classificati come Castagneti da frutto in attualità di coltura di proprietà privata per i quali vengono previsti alcuni interventi rientranti nelle cure colturali;

3) il Piano Forestale Aziendale prevede una deroga all'art. 20, comma 1, lettera a) della L.R. 4/2009 circa la ceduzione del faggio oltre l'età di 40 anni.

La deroga viene richiesta per gli interventi previsti sulle particelle n. 10, 21, 25, 36, 60, 61, 67, 69, 78, 80, 81 e 83 e viene previsto che gli stessi vengono preceduti da una verifica sulla capacità pollonifera residua delle ceppaie procedendo con un taglio di ceduzione su superfici campione e con la valutazione del ricaccio delle ceppaie trascorsi 3 anni dal taglio di prova. Questo dovrà essere efficace per quantità e qualità su almeno i 2/3 delle ceppaie.

La deroga viene considerata accoglibile in quanto la verifica condotta su superfici campione di almeno 5.000 mq o superiori – in funzione della dimensione di ciascuna particella e garantendo il rapporto di 5.000 mq di superficie a campione ogni 5 ettari di intervento – consente di valutare la presenza di una idonea situazione stazionale;

4) il Piano Forestale Aziendale non è stato adottato dal competente organo del Comune di Ormea, come previsto dall'art. 11, comma 2, lettera a) del Regolamento forestale n. 8/R, né risultano atti di assenso da parte dei proprietari privati delle superfici pianificate;

5) per i suoi contenuti il Piano Forestale Aziendale ottempera dal punto di vista tecnico a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-3480 del 13/06/2016 e in particolare risponde alle indicazioni metodologiche approvate con la deliberazione stessa;

6) il Piano Forestale Aziendale è funzionalmente collegato allo studio preliminare alla pianificazione forestale territoriale, di cui all'art. 10 c. 2 della L.R. 4/2009, condotto per la specifica Area forestale omogenea;

7) come indicato nella stessa relazione, il periodo di validità richiesto per il Piano Forestale Aziendale è di quindici anni, in coerenza con quanto previsto al comma 6 dell'art. 11 della L.R. 4/2009.

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, provvedere all'approvazione del Piano Forestale Aziendale delle proprietà forestali dei soci del Consorzio Forestale Monte Armetta al fine di:

- adeguare la gestione del patrimonio forestale regionale alla normativa forestale nazionale e regionale;
- concorrere al raggiungimento dell'obiettivo del Piano Forestale Regionale 2017-2027 di diminuire i costi di intervento in foresta facilitando la loro programmazione economica.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale unanime

d e l i b e r a

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, dell'art. 11 del Regolamento n. 8/R del 20.09.2011 (modificato dai Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015), e della D.G.R. n. 27-3480 del 13/06/2016, il Piano Forestale Aziendale delle proprietà forestali dei soci del Consorzio Forestale Monte Armetta site nel Comune di Ormea, riguardante superficie complessiva pianificata di circa 1164 ettari, di cui circa 986 boscati e per 538 a gestione forestale attiva nel periodo di validità del Piano. Tali superfici boscate sono per 940 ettari di proprietà del Comune di Ormea e per 45 ettari di proprietà di privati.

L'approvazione del Piano costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali previsti dallo stesso, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi punti 4 e 5.

La realizzazione di tali interventi è soggetta a comunicazione;

2) di stabilire che il Piano Forestale Aziendale ha validità di 15 anni dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive 15 stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i.), quindi fino al termine della stagione 2034/2035 (31 agosto 2035);

3) di dare atto che il Piano Forestale Aziendale è costituito dai seguenti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- All. A Relazione di piano,
- All. B Carta forestale in scala 1:10.000,
- All. C Carta dei tipi strutturali in scala 1:10.000,
- All. D Carta delle compartimentazioni in scala 1:10.000,
- All. E Carta degli interventi, priorità e della viabilità in scala 1:10.000,
- All. F Carta sinottica catastale in scala 1:10.000,
- All. G Descrizione particellari,
- All. H Schede aree di monitoraggio,
- All. I Registro degli eventi e degli interventi,
- All. L Schede di descrizione e valutazione del ruolo protettivo dei popolamenti;

4) di disporre che il Piano Forestale Aziendale:

a. abbia cogenza sulle superfici di proprietà del Comune di Ormea subordinatamente all'adozione assunta dal competente organo del Comune stesso.

In caso di adozione, il Comune deve trasmettere l'atto al settore regionale competente in materia di foreste;

b. assuma il valore di buone pratiche e di indirizzo di gestione selvicolturale sulle superfici forestali di proprietà diversa da quella comunale e sulle superfici a castagneto da frutto in attualità di coltura;

5) è fatto obbligo il rispetto di quanto previsto dal Regolamento Forestale 8/R del 20/09/2011 così come modificato con i Regolamenti n. 2/R del 2013 e n. 4/R del 2015, salvo la deroga concessa per il trattamento con tagli di ceduzione delle faggete di età superiore ai 40 anni alle seguenti condizioni:

- la deroga riguarda gli interventi previsti sulle particelle forestali n. 10, 21, 25, 36, 60, 61, 67, 69, 78, 80, 81 e 83;

- gli interventi devono essere preceduti da una verifica sulla capacità pollonifera residua delle ceppaie procedendo, per ciascuna particella, con un taglio di ceduzione su una superficie campione di almeno 5.000 mq o superiori, in funzione della dimensione di ciascuna particella e garantendo il rapporto di 5.000 mq di superficie campione ogni 5 ettari di intervento;

- trascorsi 3 anni dal taglio, verrà valutata la capacità di ricaccio delle ceppaie che dovrà essere efficace per quantità e qualità su almeno i 2/3 delle ceppaie;

- i parametri per il monitoraggio e i risultati dovranno essere comunicati agli uffici competenti in materia di autorizzazioni forestali con la comunicazione di taglio;

- gli uffici autorizzano l'intervento entro 30 giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione ovvero stabiliscono la necessità di procedere con interventi di avviamento all'alto fusto. Decorso il termine senza provvedimenti espressi, vale l'istituto del silenzio-assenso. Gli uffici si riservano di richiedere in qualunque momento tutti i chiarimenti ritenuti opportuni;

- in caso di riscontro negativo circa la capacità pollonifera residua delle ceppaie, la particella forestale dovrà essere ascritta alla compresa 01 – Faggete da convertire a fustaia e gestita osservando con le relative prescrizioni;

6) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La documentazione allegata al presente provvedimento è a disposizione sul Sistema Informativo Forestale Regionale (SIFOR), nella sezione "Piani Forestali Aziendali", raggiungibile a partire da una delle seguenti pagine:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/piani-forestali-aziendali-pfa>;

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/territorio/servizi/526-sistema-informativo-forestale-regionale>.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)